

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 26 luglio 2017

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2017, n. 4.

Norme per la concessione di contributi non diversamente disciplinati Pag. 6

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2017, n. 4.

Norme per la concessione di contributi non diversamente disciplinati.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 (Prime norme sul procedimento amministrativo), i criteri e le modalità per la concessione di contributi non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati in collaborazione con la Regione stessa.

3. Il presente regolamento non si applica altresì alle manifestazioni ed eventi di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

Art. 2
(Avviso)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, individua annualmente:

- a) i criteri specifici per la concessione dei contributi in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1;
- b) le risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento;
- c) il meccanismo parametrico sulla base del quale quantificare l'ammontare di ciascun contributo da erogare.

2. La struttura regionale competente approva successivamente un avviso pubblico nel quale è integralmente riportato il dispositivo dell'atto adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 ed è definito il modello per la presentazione della domanda di contributo.

3. L'atto di cui al comma 1 e l'avviso di cui al comma 2, completo del modello di domanda, sono pubblicati sul portale istituzionale regionale nell'apposito canale dedicato e nel canale Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

4. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato altresì sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3
(Criteri per la concessione dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ad iniziative già concluse finalizzate a valorizzare il territorio regionale, o parti di esso, attraverso il pluralismo delle idee, la conservazione e la valorizzazione dell'identità storica, sociale e culturale del territorio interessato, la promozione socio-economica e dell'immagine del territorio stesso, l'attività di ricerca nei diversi settori della vita regionale.

2. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento le iniziative aventi un bilancio consuntivo delle uscite ricompreso tra un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo di 20.000,00 euro.

3. Non sono concessi contributi alle iniziative:

- a) aventi scopo di lucro;
- b) aventi come oggetto, esclusivo o principale, la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati;

c) coincidenti con l'attività annuale del soggetto richiedente.

4. Il contributo è destinato alla copertura totale o parziale della quota finanziata esclusivamente con risorse proprie del soggetto richiedente. L'ammontare di ciascun contributo non può comunque eccedere il cinquanta per cento della spesa totale effettivamente sostenuta e rendicontata.

5. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili, per la stessa iniziativa, con eventuali altri benefici concessi dalla Giunta regionale.

Art. 4

(Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo)

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti aventi sede legale o uffici strutturati sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) enti pubblici territoriali e di diritto pubblico in generale;
- b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG) e associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale;
- c) associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- d) enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in maniera stabile da almeno un biennio sul territorio regionale;
- e) associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e imprenditoriali.

2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.

3. Ciascun soggetto legittimato può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata.

Art. 5

(Casi particolari di esclusione)

1. Le associazioni e gli enti nei confronti dei quali risulta accertata, con sentenza irrevocabile, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza ad associazioni di cui al comma 1 sono revocati di diritto.

Art. 6

(Modalità per la presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo di cui al presente regolamento deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello di cui all'articolo 2, comma 2, reso disponibile in formato digitale o compilabile con procedura on-line.

2. La domanda di contributo è presentata in regime di autocertificazione e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente utilizzando il modello di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La domanda può essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agenzia di recapito, consegna a mano presso l'archivio unico regionale, posta elettronica certificata (PEC), ovvero attraverso la procedura on-line.

4. Per l'attestazione della data di ricevimento delle domande pervenute tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agenzia di recapito o consegna a mano fa fede il timbro di arrivo apposto sulle domande stesse dall'archivio unico regionale. Per le domande pervenute tramite PEC o procedura on-line fa fede la ricevuta telematica di consegna e accettazione rilasciata automaticamente dal sistema informatico.

5. L'utilizzo della procedura on-line, ove prevista e resa disponibile sul portale istituzionale della Regione, costituisce l'unico mezzo per la presentazione della domanda di contributo.

6. La domanda di contributo è soggetta all'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della sua presentazione. L'eventuale esenzione dall'imposta è prevista esclusivamente nei casi indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente.

Art. 7

(Termini per la presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo deve pervenire, inderogabilmente e a pena di non accettazione della stessa, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a quello di conclusione dell'iniziativa alla quale si riferisce.

2. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 1, le domande pervenute dopo il 15 novembre sono poste a carico della dotazione finanziaria individuata dalla Giunta regionale per l'anno successivo.

Art. 8

(Istruttoria delle domande)

1. Le domande di contributo sono trattate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo informatico

della Regione entro i successivi dieci giorni all'acquisizione medesima.

2. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi formali richiesti, la struttura regionale competente assegna al richiedente un termine di dieci giorni per provvedere. Nel caso di mancata o incompleta integrazione entro il termine assegnato la domanda non è ammissibile.

4. La struttura regionale competente, verificata la completezza degli elementi formali e il rispetto dei criteri, requisiti, modalità e termini previsti dal presente regolamento, procede all'adozione del provvedimento di erogazione del contributo.

5. Nel caso in cui l'istruttoria comporti un esito negativo, la struttura regionale competente comunica, ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, assegnando il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni. Nel caso di mancato invio delle osservazioni entro il termine o, qualora trasmesse, le stesse non siano ritenute sufficienti a modificare l'esito dell'istruttoria, la struttura regionale competente provvede ad adottare il provvedimento di diniego alla domanda di contributo.

Art. 9

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione dei contributi è effettuata seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo informatico della Regione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il periodo di riferimento è data informazione nel portale istituzionale della Regione all'interno del canale dedicato al presente regolamento.

2. Nel caso in cui la comunicazione di integrazione degli elementi formali della domanda sia effettuata entro il termine di cui all'articolo 8, comma 3 e l'istruttoria dia esito favorevole all'accoglimento della domanda stessa ovvero nel caso in cui le osservazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 siano ritenute idonee a superare gli elementi ostativi e consentire l'adozione di un provvedimento favorevole al richiedente, per l'erogazione del contributo si tiene conto della data di acquisizione al protocollo informatico delle suddette comunicazioni.

3. Qualora successivamente alla concessione del contributo venga accertata per la stessa iniziativa la sussistenza del cumulo di cui all'articolo 3, comma 5, la struttura regionale competente invita il beneficiario ad optare per il beneficio che intende mantenere nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La mancata opzione entro il termine indicato ovvero l'opzione per altro contributo comportano la revoca del contributo concesso ai sensi del presente regolamento e il recupero della somma erogata.

4. I provvedimenti di erogazione di contributi sono assoggettati a pubblicazione nel canale Amministrazione trasparente del portale istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Art. 10

(Controlli a campione)

1. Sui contributi erogati per il medesimo anno la struttura regionale competente effettua i controlli a campione previsti dall'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 con le modalità stabilite dalla struttura stessa.

Art. 11

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8 (Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati) è abrogato.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. I procedimenti avviati con le disposizioni di cui al r.r. 8/2002 sono conclusi con le medesime disposizioni, ancorché abrogate.

2. Limitatamente all'anno 2017 le domande di contributo concernenti iniziative già concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono pervenire entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 18 luglio 2017

MARINI

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Presidente Marini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, nella seduta del 27 febbraio 2017, deliberazione n. 161;

— trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 3 marzo 2017, per il successivo iter;

- assegnato alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 6 marzo 2017;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 24 maggio 2017, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;
- approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 10 luglio 2017, con deliberazione n. 782.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, commi 1 e 3:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162) e decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162). Si riporta il testo dell’art. 12:

«Art. 12

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— Il testo dell’art. 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, recante “Prime norme sul procedimento amministrativo” (pubblicata nel B.U.R. 21 agosto 1991, n. 40), è il seguente:

«Art. 5

1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti dalla legge o dal regolamento che disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento.».

— Il testo dell’art. 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in

materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), come modificato dalla legge regionale 24 novembre 2011, n. 14 (in S.S. al B.U.R. 25 novembre 2011, n. 52), è il seguente:

«Art. 10

Eventi e manifestazioni.

1. La Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati, che rispondono esclusivamente ai seguenti criteri:

- a) armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) valorizzazione del territorio regionale;
- c) validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 537.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004, di nuova istituzione, denominata “Eventi e manifestazioni” (cap. 581 n. i.) del bilancio di previsione 2011. L'entità della spesa, per gli anni 2012 e successivi, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.».

Nota all'art. 2, comma 3:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 8 giugno 2016, n. 132):

«Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, recante “Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2” (pubblicato nella G.U. 28 gennaio 1982, n. 27):

«1.

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.».

Nota all'art. 6, comma 2:

— Si riporta il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36):

«Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;

- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Nota all'art. 8, comma 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 3):

«Art. 10-bis

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».

Nota all'art. 9, comma 4:

— Per il testo dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si veda la nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (si veda la nota all'art. 6, comma 2):

«Articolo 71

Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le moda-

lità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»

Nota all'art. 11:

— Il regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8, recante "Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati", abrogato dalla presente legge, è pubblicato nel B.U.R. 8 gennaio 2003, n. 1.

Nota all'art. 12, comma 1:

— Per il regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8 si veda la nota all'art. 11.
